



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio può autorizzare, in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi di urgenza, l'avvio dei lavori per la realizzazione di un intervento di bonifica all'interno di un sito di interesse nazionale;
- Visto l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Piombino" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente 10 gennaio 2000, recante "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Piombino";
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 7 aprile 2006, recante "Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino";
- Viste le relazioni di validazione relative alle indagini di caratterizzazione effettuate nell'area Lucchini nel Sito di Interesse Nazionale di "Piombino", trasmesse dall'ARPA Toscana con le note del 9 aprile 2008 con protocollo n. 31747, del 24 giugno 2009 con protocollo n. 49661, dell'11 maggio 2010 con protocollo n. 34291, del 30 agosto 2013 con protocollo n. 55629, acquisite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 8217/QdV/DI del 10 aprile 2008, n. 13999/QdV/DI del 3 luglio 2009, n. 11999/TRI/DI del 13 maggio 2010 e n. 46486 del 3 settembre 2013;
- Visto il "Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l'ampliamento della discarica ASIU", trasmesso da ASIU SpA con nota del 10 luglio 2013 con protocollo n.



- 6232, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 42840/TRI del 12 luglio 2013;
- Visto il parere tecnico sul "Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l'ampliamento della discarica ASIU", trasmesso dall'ARPA Toscana con nota del 30 agosto 2013 con protocollo n. 55636, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 46488 del 3 settembre 2013;
- Visto il parere tecnico sul "Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l'ampliamento della discarica ASIU", trasmesso dall'ISPRA con nota del 12 novembre 2013 con protocollo n. 45276, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 54903 del 12 novembre 2013;
- Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 9 dicembre 2013, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4775/TRI/DI/B del 13 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 14^{ter} della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha dichiarato approvabile con prescrizioni il progetto di bonifica contenuto nel "Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l'ampliamento della discarica ASIU", richiedendo una serie di integrazioni;
- Visto il documento "Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l'ampliamento della discarica ASIU - Risposta alle osservazioni al progetto poste nella seduta istruttoria della Conferenza di Servizi del 6 novembre 2013", trasmesso da ASIU SpA con la nota del 13 dicembre 2013 con protocollo n. 10722, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 58870 del 19 dicembre 2013;
- Visto il parere tecnico sul documento "Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l'ampliamento della discarica ASIU - Risposta alle osservazioni al progetto poste nella seduta istruttoria della Conferenza di Servizi del 6 novembre 2013", trasmesso dall'ARPA Toscana con nota del 21 gennaio 2014 con protocollo n. 3850, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 1911 del 21 gennaio 2014;
- Vista la richiesta, ai sensi dell'articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'autorizzazione in via provvisoria all'avvio dei lavori previsti nel "Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l'ampliamento della discarica ASIU", trasmessa da ASIU SpA con nota del 29 gennaio 2014 con protocollo n. 785, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 2965 del 29 gennaio 2014;
- Considerato che gli Uffici della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche hanno ritenuto che il documento "Progetto di bonifica e



messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l'ampliamento della discarica ASIU – Risposta alle osservazioni al progetto poste nella seduta istruttoria della Conferenza di Servizi del 6 novembre 2013” abbia recepito solo in parte le prescrizioni fissate dalla Conferenza di servizi del 9 dicembre 2013;

Considerato che dai risultati della caratterizzazione dell'area oggetto del “Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l'ampliamento della discarica ASIU”, si evidenzia principalmente una contaminazione diffusa nei suoli dovuta ad idrocarburi C>12, IPA e ad alcuni metalli (prevalentemente Zinco e Piombo) con presenza di valori di concentrazione di contaminanti rilevati superiori anche a dieci volte le relative CSC, mentre le acque di falda risultano contaminate da metalli, composti organo – clorurati, solventi aromatici (BTEX), IPA, PCB ed Idrocarburi totali espressi come n-esano;

Ravvisata la sussistenza dei motivi urgenti all'avvio dei lavori previsti nel progetto di bonifica contenuto nel “Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l'ampliamento della discarica ASIU” alla luce degli atti acquisiti al procedimento per la bonifica del sito di interesse nazionale di “Piombino” in atto presso la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dai quali emerge l'esistenza di una grave situazione di compromissione del territorio sia dal punto di vista ambientale che sanitario;

DECRETA

ART. 1

1. È autorizzato, in via provvisoria e fatta salva, ove prevista, l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale, l'avvio dei lavori previsti nel “Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l'ampliamento della discarica ASIU”, trasmesso da ASIU SpA con la nota del 10 luglio 2013 con protocollo n. 6232, così come modificato dal documento “Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l'ampliamento della discarica ASIU – Risposta alle osservazioni al progetto poste nella seduta istruttoria della Conferenza di Servizi del 6 novembre 2013”, trasmesso da ASIU SpA con la nota del 13 dicembre 2013 con protocollo n. 10722, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - 1) in assenza di certezza sulla continuità/idoneità dello strato impermeabile di fondo, il progettista, deve associare a quanto già previsto, l'installazione di un sistema di emungimento che garantisca l'abbassamento del livello di falda tale da impedire il contatto con i terreni contaminati conterminati dalla barriera fisica;
 - 2) le caratteristiche della barriera orizzontale, costituita dal composito bentonitico, impiegato come strato impermeabilizzante del capping, dovranno essere conformi a quanto contenuto nella norma UNI EN 13493:2013, relativa ai geosintetici con funzione di barriera;



- 3) le caratteristiche della barriera verticale, realizzata con un manufatto di terreno misto a cemento/bentonite, devono essere conformi alle indicazioni contenute nelle Linee Guida della Provincia di Milano "Linee Guida per la verifica ed il collaudo delle barriere impermeabili per la messa in sicurezza di siti contaminati" del 2003 e ss.mm.ii., aggiornando opportunamente (ove necessario) i riferimenti alle norme tecniche vigenti;
- 4) nel Piano di controllo e di collaudo delle barriere orizzontale e verticale si raccomanda di applicare i contenuti previsti nel protocollo operativo delle Linee guida della Provincia di Milano "Linee guida per la verifica ed il collaudo delle barriere impermeabili per la messa in sicurezza di siti contaminati" del 2003 e ss.mm.ii., aggiornando opportunamente (ove necessario) i riferimenti alle norme tecniche vigenti, in relazione agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ai piani di emergenza;
- 5) deve essere indicato il pozzetto di controllo per lo scarico delle AMDC;
- 6) in riferimento al percorso di inalazione vapori, si chiede di effettuare una campagna di monitoraggio del *soil-gas* in contraddittorio con ARPA Toscana, al fine di confermare l'assenza di rischi sanitari associati al percorso di inalazione vapori. Tale monitoraggio dovrà essere effettuato in presenza di superamenti delle CSC per:
 - a) composti organici volatili (COV) definiti secondo la normativa vigente (articolo 268, Titolo I, Parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
 - b) forme volatili di sostanze inorganiche (es. Hg);
 - c) sostanze semivolatili (SVOC) aventi pressione di vapore $> 10^{-6}$ kPa (a 25 °C).

ART. 2

1. I lavori previsti nel progetto di bonifica di cui all'articolo 1, comma 1, dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma presente nel Progetto.

ART. 3

1. La verifica della corretta esecuzione e della conformità degli interventi effettuati al Progetto definitivo di bonifica ed alle prescrizioni previste nell'articolo 1, comma 1, è rimessa al controllo della Provincia di Livorno.

ART. 4

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, AMIU SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti da trattare o si individuassero ulteriori ed imprevisti punti da sottoporre ad emungimento e/o comunque fossero emunte ulteriori quantità di acqua rispetto a quelle previste nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti




alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta da AMIU SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 5

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, dovrà essere prestata una fidejussione bancaria a cura di ASIU SpA a favore della Regione Toscana, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto medesimo in € 12.271.000,00 (dodici milioni e duecentosettantunomila euro).

Roma, li

Gian Luca Galletti



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA, 2010-1P.ZS.S.P.A.-S. COD. 259UXC0098

